Comune di Fanna

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024 **N. 2** del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) ANNO 2024

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
BOTTECCHIA Demis	Sindaco	Presente
BASSETTO Tiziana	Vice Sindaco	Presente
BACCO Andrea	Assessore	Presente
PONTELLO Elisa	Consigliere	Assente
LUCHETTI Sara	Assessore	Presente
DE SPIRT Giuliano	Consigliere	Presente
STELLON Giovanni	Consigliere	Presente
COLLINO Alessandro	Consigliere	Presente
BERNARDON Antonio	Consigliere	Presente
MION Francesco	Consigliere	Presente
PAPIA Elena	Consigliere	Assente
CASTELLAN Larry	Consigliere	Presente
MARUS Lorena	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. ROCA Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BOTTECCHIA Demis nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune ha conferito alla "Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali" l'esercizio della funzione "Politiche tributarie";
- la Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 4 del 28.03.2022 ha approvato il Regolamento per lo svolgimento della funzione "Politiche Tributarie";

CONSIDERATO CHE il succitato Regolamento all'art. 1 comma 3 prevede "Per "conferimento" s'intende che i Comuni si avvalgono della Comunità per la gestione, in forma associata, dei tributi locali. Resta in capo ai comuni la potestà regolamentare, la facoltà di definire le aliquote, l'introito dei tributi sul proprio bilancio, la nomina del responsabile del tributo, ecc., in altre parole la titolarità della materia. Lo svolgimento delle funzioni avverrà nel rispetto delle norme della legge nazionale, regionale, ed in conformità a quanto stabilito, nel presente regolamento";

DATO ATTO CHE l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni";

DATO ATTO, altresì, CHE, in virtù di quanto sopra, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha istituito e disciplinato con la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 01 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

VISTI, inoltre,

- l'art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

EVIDENZIATO il richiamo dell'art. 14 della Legge Regionale n.17/2022, in materia di obbligo di pubblicazione, che recita:

- al comma 1 "Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.

- 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011";
- al comma 2 "Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021, con il quale sono state stabiliti le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure dell'inserimento delle stesse sul " Portale del Federalismo Fiscale";

APPURATO, nel merito, che la norma sopra citata (LR 17/2022) dispone:

all'art.11 i casi di ESENZIONE dall'imposta, come di seguito elencati al comma 1:

all alt.1	1 i casi di Esenzione dali imposta, come di seguito elencati ai comma 1:		
lettera	tipologia		
а	l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (LR.17/2022), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.		
b	immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione , nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale , destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ;		
С	fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9		
d	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)		
е	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto , purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;		
f	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia		
80	gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200		
h	i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		

all'art.12 i casi di ESENZIONE dall'imposta, per i terreni agricoli come di seguito elencati, al comma 1:

lettera	tipologia		

а	posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b	a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
С	ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

all'art.8 i casi di RIDUZIONE della base imponibile come di seguito elencati, al comma 1:

lettera	Tipologia	Riduzione del
а	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)	
b	per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabilità e di fatto non utilizzati	50%
С	unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (con ulteriori requisiti)	

all'art.10 i casi di RIDUZIONE dall'imposta, come di seguito elencati:

comma	Tipologia	Riduzione del
1	abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3	25%
2	Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà	50%

all'art.**15** viene data al comune la possibilità di **STABILIRE L'ESENZIONE**, con regolamento, nei casi come di seguito elencati al **comma 1**:

lettera	Tipologia
4	dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non
u	commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari
	fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni
e	di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità

all'art.15 comma 1 lett. f) viene data al comune la possibilità di ASSIMILARE all'ABITAZIONE PRINCIPALE (quindi, di fatto, di ESENTARE), con regolamento:

	, an ===================================
lettera	Tipologia
	l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o
f	sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più
	unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

all'art.9 (della L.R. 17/2022), in merito alle "aliquote", vengono elencate e disciplinate le fattispecie possibili, stabilendo per ognuna una percentuale di base ed un range minimo e massimo entro il quale i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono stabilire quella d'applicare sul proprio territorio, come riportato nella seguente tabella:

Fattispecie	norma di riferimento LR 17/2022	aliquota base stabilita dalla legge (LR 17/2022 art.9)	aliquota MINIMA che può essere stabilita dal comune	aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal comune
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze con una DETRAZIONE di €. 200,00	art.9, c.1	0,50%	0	0,60%
primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022	art.9, c.2	0,86%	0	1,06%
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	art.9, c.3	0,86%	0	1,06%
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	art.9, c.4	0,10%	0	0,10%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.12 LR 17/2022)	art.9, c.5	0,76%	0	1,06%
aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c 12 LR 17/2022	art.9, c.6	0,86%	0	1,06%
Fabbricati strumentali all'attività economica per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR 17/2022	art.9, c.7	0,86%	0	0,96%
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	art.9, c.8	0,86%	0	1,06%

RITENUTO quindi, di confermare le aliquote ILIA relative all'anno 2024 approvate con deliberazione consiliare n. 9 del 27.04.2023, per le fattispecie e nei limiti come sopra indicati;

VALUTATO, nel merito, di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

APPURATO che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente Servizio "Politiche Tributarie";

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
 - Il Regolamento per la gestione dell'ILIA approvato con delibera C.C. n. 8 del 27.04.2023;

PRESO ATTO dei pareri espressi di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

SENTITO il Consigliere Larry Castellan che preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

RINVIATO per una maggior disamina della discussione alla registrazione digitale.

Con il seguente esito della votazione:

Favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Mion, Castellan e Marus) e astenuti n. 0,

DELIBERA

- 1) Sono fatte proprie del deliberato tutte le considerazioni in premessa.
- 2) Di confermare per l'anno 2024 le aliquote ILIA approvate con deliberazione consiliare n. 9 del 27.04.2023 e così come risultante dal seguente prospetto:

Fattispecie	norma di riferimento LR 17/2022	ALIQUOTA deliberata
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si applica una detrazione di euro 200	art.9, c.1	0,40%
primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022	art.9, c.2	1,01%
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	art.9, c.3	1,01%
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	art.9, c.4	0,10%
terreni agricoli Esenti ai sensi dell'art.12 comma 1 lett.c) Comuni Montani	art.9, c.5	ESENTI
aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c LR 17/2022	art.9, c.6	1,01%
Fabbricati strumentali all'attività economica per il 2023 individuati dall'art.18 comma 1 LR 17/2022	art.9, c.7	0,96%
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	art.9, c.8	1,01%

- 3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione come previsto dal 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente" così come disciplinata dal D.Lgs 33/2013;
- 5) Di inviare copia del presente atto alla Comunità di Montagna "Prealpi Friulane Orientali" tramite e-mail tributi@pfo.comunitafvg.it;

Vista inoltre la necessità di provvedere con urgenza, con votazione separata dal seguente esito:

Favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Mion, Castellan e Marus) e astenuti 0, DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fanna, 10 gennaio 2024

IL RESPONSABILE F.TO DOTT. SSA SONIA SANTAROSSA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fanna, 30 gennaio 2024

IL RESPONSABILE F.TO DOTT. CARLO PRIVIERO Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to BOTTECCHIA Demis

Il Segretario Comunale F.to Dott. ROCA Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/02/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 02/03/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.

Comune di Fanna, lì 16/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Giulietta Canderan

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/02/2024 al 02/03/2024 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. Comune di Fanna, lì

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 16/02/2024

Il Responsabile dell'esecutività F.to Segretario Comunale Dott. Stefano Roca

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 16/02/2024

Il Responsabile del Procedimento Giulietta Canderan